

STATUTO

AUXILIUM VITAE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROSSETO GR VIA ALFIERI 5/BIS

Numero REA: GR - 121143

Codice fiscale: 01404340539

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEG. "B" ALLA RACC. 13189=

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita con sede nel comune di Grosseto una società cooperativa denominata **"AUXILIUM VITAE -Società Cooperativa Sociale ONLUS"** di modello misto tipo A e tipo B, secondo quanto previsto all'art. 4.

Alla cooperativa si applicano:

- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in tema di cooperative sociali;
- l'art. 10 del D. Lgs n.460/1997 ne determina la qualifica di ONLUS di diritto;
- la disciplina di diritto comune relative alle società cooperative a mutualità prevalente;
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata;
- il D. Lgs n.112/2017 in tema di imprese sociali così come modificato dal Decreto legislativo 20 luglio 2018, n. 95
- il codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017
- le leggi della Regione Toscana in materia di Cooperative Sociali.

ART. 2 SEDE

La cooperativa ha sede in Grosseto.

La cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo, potrà aderire ad una delle associazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela, nonché ai suoi organismi periferici, provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria e di settore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.

ART. 3 DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4 SCOPO MUTUALISTICO

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale e culturale attraverso la gestione di servizi socio -sanitari ed educativi e di attività produttive, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, intendendo per svantaggiato qualsiasi soggetto appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1 lettera f), punti i), ix) e x) del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del dicembre 2002, relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, non che ai sensi dell'articolo 1 e 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.

La Cooperativa, escluso ogni scopo di lucro ,è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha fra i suoi scopi anche l'esercizio di attività rientranti nel *d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112*.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative dei terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma,

consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Ai lavoratori non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili. I lavoratori hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione. Per ogni altra disposizione si richiama il relativo Regolamento di questa cooperativa adottato ai sensi dell' art. 42 del presente statuto.

ART. 5 OGGETTO SOCIALE

Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, nel rispetto delle c.d. attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, nonché della tipologia della struttura mista che riunisce le due tipologie previste per legge

cooperative sociali di tipo A, che si occupano di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;

cooperative sociali di tipo B, che si occupano di attività diverse, non solo servizi ma anche attività industriali, agricole, commerciali con l' obiettivo primario di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

ATTIVITA' SOCIALI AFFERENTI AL TIPO A

La cooperativa persegue la finalità di realizzare attività che riguardano la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e attività produttive, per consentire l'integrazione sociale e lavorativa di soggetti socialmente svantaggiati. Lo scopo mutualistico a questi fini è coordinato con l'art. 40 comma 2 D. Lgs n.117 (ai sensi del quale le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla legge 8 novembre 1991 n.381) e con la disciplina dell'impresa sociale per effetto dell'entrata in vigore del Codice del Terzo settore che richiama l'art. 17 del D. Lgs. n.112/2017 e art. 2 del medesimo decreto lettere a), b), c), d), l) p).

Sono perseguite le seguenti finalità:

1) L'acquisizione e la creazione di beni e servizi di utilità sociale prodotti o scambiati nei seguenti settori:

a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000 n.328

b) assistenza sanitaria e socio-sanitaria

d) educazione, istruzione e formazione

e) predisposizione di strutture atte a consentire:

- l' appoggio psicologico e la mediazione etno-clinica in caso di necessità,

- l' assistenza medica specializzata gratuita;

- l'assistenza qualificata a persone che per il loro grado di inabilità, sia fisica che psichica, più o meno temporanea, non sono capaci di far fronte in modo autonomo alle esigenze di tipo domestico, igienico sanitario, di rapporto sociale.

- Offrire assistenza qualificata a domicilio o presso strutture residenziali, semiresidenziali in case protette, in caso di degenza in ospedale o in case di cura, compresi inoltre i servizi tipici delle prestazioni infermieristiche, socio assistenziali, socio - sanitarie, servizi di telesoccorso, tele assistenza, trasporto infermi - malati - feriti - disabili -organi - farmaci attrezzature e apparecchiature medicali per emergenza sanitaria, con veicoli speciali o normali opportunamente attrezzati e servizi di formazione professionale;

g) Mediazione Culturale presso le scuole dell'infanzia e dell'obbligo;

h) Formazione/informazione all'integrazione interculturale per operatori socio-assistenziali, sanitari, scolastici e studenti di ogni ordine e grado;

i) Seminari interculturali;

l) Ricerca ed erogazione di servizi culturali ed interculturali tramite l'organizzazione di eventi anche attraverso manifestazioni teatrali, cinematografiche e musicali per la promozione dell'intercultura;

m) Mediazione linguistica interculturale;

n) Gestione di attività ludico-formative interculturali per bambini, ragazzi e adulti;

o) Assistenza domiciliare ed educativa;-gestione servizi sociali per anziani;

- attività di integrazione scolastica; attività di formazione interculturale per altre Cooperative; Gestione di campi solari e campi estivi in genere;
- Gestione nidi, ludoteche, scuole d'infanzia, centri di lettura, biblioteche, centri gioco ed ogni altra tipologia di servizio sia continuativa che temporanea volta all'educazione interculturale ed all'assistenza alla prima infanzia;

p) Attività di servizio ludico interculturale pre scuola e dopo scuola

q) Attività di accoglienza richiedenti asilo

r) Traduzione di documenti per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Tutte le predette attività in ambito socio-sanitario sono esercitate acquisite le prescritte autorizzazioni secondo la vigente normativa nazionale e locale di settore

ATTIVITA' AFFERENTI AL TIPO B)

a) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, comprese le attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi

b) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio

c) turismo sociale, con conseguente valorizzazione del patrimonio artistico e culturale dei paesi terzi attraverso la rispettiva promozione e la divulgazione e attività connesse, concerti, esibizioni di danza tipiche ecc.; organizzazione e gestione di spazi multietnici anche per conto delle istituzioni all'interno di percorsi conoscitivi e divulgativi con le stesse concordati. Promozione del turismo sociale internazionale e cioè un turismo di conoscenza solidale, responsabile e sostenibile;

d) nell'attività della cooperativa rientrano tutte le attività produttive connesse o affini a tutto ciò indicato sopra e segnatamente

- Servizi diretti e indiretti che favoriscano percorsi di riconoscimento dei diritti di cittadinanza;

- Ricerca e acquisto o affitto di alloggi da destinare all'accoglienza di convivenza guidata di terzo livello-Assistenza e accompagnamento nella ricerca casa;

e) Servizio di assistenza, tutoraggio e accompagnamento durante gli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati;

f) Inserimenti lavorativi nel percorso verso l'autonomia;

g) Consulenza legale gratuita sul tema dell'immigrazione, permessi di soggiorno, visti, diritti nell'ambito civile e penale;

h) Costruzione e gestione in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche ambienti protetti rivolti ai soggetti svantaggiati con conseguente realizzazione delle attività produttive connesse o affini alle attività elencate di cui sopra tra cui rientrano:

- Organizzazione e gestione del G.A.S. gruppo di acquisto solidale attraverso l'uso del locale del punto vendita all'ingrosso; Organizzazione e gestione di mercati; Gestione stabile e temporanea, in proprio o per conto di terzi di:

i) aziende agricole, artigianali, industriali in proprietà o in affitto;

ii) attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati;

iii) lavorazioni agricole a favore di terzi con mezzi propri o con i mezzi dei terzi;

iv) Lavori di facchinaggio in genere, compresi quelli preliminari e complementari;

v) attività materiali in genere quali: lavori di pulizie e manutenzioni, trattamenti di superfici varie; lavori di cernita trasformazione, imballaggio e consegna di prodotti alimentari e merci in genere; autotrasporti di merci per conto terzi; lavori di trasloco; montaggio e smontaggio mobili; allestimenti stand mostre e fiere; lavori di sollevamento tramite autogrù ed altri mezzi meccanici; custodia merci; gestione depositi, magazzini archivi; Noleggio mezzi; Spedizioni; Consegne e prelievi di corrispondenza, pacchi e colli a domicilio; Lavori di verniciatura e tinteggiatura; Lavori vari di muratura, idraulica, falegnameria, impianti elettrici e simili; Lavori di giardinaggio e manutenzione verde pubblico;

- Raccolta, differenziazione e smaltimento rifiuti in generale, anche porta a porta, con l'osservanza delle prescritte autorizzazioni di legge in materia nazionale e regionale

vi) Gestione di alberghi, campeggi, e strutture turistiche, nonché tutti i servizi connessi al settore turistico, ricreativo sportivo e del tempo libero;

vii) Servizi di custodia e sorveglianza;

i) attività culturali e ricreative connesse allo svolgimento dell'oggetto sociale tipico di questa sezione e a titolo meramente esemplificativo segnatamente:

- Organizzazione di manifestazioni etniche; Servizio Buffet e catering etnico;
- Cene etniche; Commercio equo e solidale e relativo import export di artigianato etnico e relative attività di promozione e vendita; Gestione di un punto vendita dove smerciare le produzioni acquisite mediante le varie attività della cooperativa;

il tutto nel rispetto delle vigenti normative di settore.

OGGETTO SECONDARIO

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge e al solo scopo di attuare l'oggetto sociale, con le prescritte autorizzazioni di legge, la Cooperativa potrà svolgere altre attività connesse o affini agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione in violazione della normativa sul rispetto dell'attività bancaria e creditizia e altre attività riservate.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamento approvato ai sensi del presente statuto, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI

ART. 6 SOCI ORDINARI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, interessati alla realizzazione dello scambio mutualistico. In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, esercitino in proprio imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione dell'impresa, in concorrenza con l'attività svolta dalla cooperativa. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa: l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio lungo periodo. Inoltre le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi soci volontari dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n.381.

Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n.381.

ART. 7 CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare il terzo del numero totale dei soci cooperatori. potranno essere ammessi al fine di completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il loro inserimento in cooperativa, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Il socio appartenente alla categoria speciale può essere escluso solo per cause legate alla sua inefficienza/incapacità di raggiungere i risultati richiesti/inosservanza dei doveri di formazione, e non per motivi legati alla convenienza e discrezionalità della cooperativa secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ART. 8 DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e tenendo conto dell'attività economica svolta dalla Cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci, specificando l'eventuale inserimento nella categoria speciale.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncia l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissioni di nuovi soci.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ART.9 OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

1) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- a. del capitale sottoscritto;
- b. della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- c. dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali nonché del Regolamento approvato ai sensi del presente statuto.

La quota sociale sottoscritta e l'eventuale relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- il rimanente nei termini da stabilire dall'organo amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

I soci sono obbligati a mettere a disposizione della cooperativa le loro capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

ART. 10 CONFERIMENTI

Possono formare oggetto di conferimento, sia in fase di costituzione della società che in fase di aumento di capitale, oltre al denaro, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

A mero titolo esemplificativo i beni mobili e immobili, i crediti, il know-how, i diritti d'autore e il diritto di godimento di immobili.

ART. 11 DIRITTI DEL SOCIO

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il quale dovrà svolgerlo con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività della cooperativa.

I diritti di cui al comma precedenti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.

ART. 12 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

a) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

ART. 13 RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata, postale o a mano, alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'Assemblea la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 14 ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicate nel Regolamento citato.
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimidazione da parte degli Amministratori con termine di almeno venti giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, all'Assemblea la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 15 DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata postale o a mano. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell'Assemblea.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 16 LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote versate eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 27, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio di cui al comma 1°.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente primo comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari

alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante. Qualora il rapporto tra patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto, il Socio ha diritto all'assegnazione di strumenti finanziari liberamente trasferibili, emessi appositamente dalla cooperativa, per un valore pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante.

ART. 17 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari es-

si, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

ART. 18 TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal Regolamento. La

Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito Regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO-IV

STRUMENTI FINANZIARI E FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO - ALTRI STRUMENTI PARTECIPATIVI - RINVIO AL REGOLAMENTO

ART.19 FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell' art. 2545-septies

del codice civile.

ART. 20 STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, offerti in sottoscrizione soltanto ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione transitorie, nelle modalità previste da apposito Regolamento.

TITOLO V SOCI SOVVENTORI

ART. 21 SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59, per la cui disciplina si rinvia al Regolamento.

TITOLO VI PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 22 ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
 - c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione, di cui al precedente articolo 20;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10;
- 4) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile.

- ART. 23 VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente

previste nel precedente art. 8, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

ART. 24 BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La società deve inoltre redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e, successivamente sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
 - b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
 - c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
 - d) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18 nei limiti in appresso indicati;
 - e) la restante parte degli utili e degli avanzi di gestione sarà destinata esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria od all'incremento del patrimonio mediante costituzione di fondi di riserva.
- In ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, non che fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, ad eccezione dei ristorni.

ART. 25 RISTORNI

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;
- c) emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

ART. 26 DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla

competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri secondo quanto stabilito dal presente statuto e dal Regolamento nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

c) la nomina dell'organo amministrativo;

d) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477, dell'organo di controllo.

e) la determinazione della misura dei compensi agli Amministratori ed ai Sindaci;

f) l'approvazione dei regolamenti interni;

g) le modificazioni dell'atto costitutivo;

h) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

i) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

j) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

l) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere e), f), g), h), i), j) e l), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi del presente statuto.

ART. 27 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere e), f), g), h), i) e j) del precedente articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso in cui si opti invece per il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto della decisione;
- le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni

alla stessa conseguenti. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della stessa, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il

proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere i voti previsti dall'articolo 33 se socio cooperatore, o i voti previsti dall'art. 22, se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART. 28 ASSEMBLEA

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere e), f), g) , h) , i), j) e l), del precedente art. 26 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, postale o a mano, o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla

discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 29 COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 30 MODALITA' DI VOTAZIONE

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno

90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il presente statuto ed il relativo Regolamento.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 31 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 32 ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non possono ricoprire la carica soggetti nominati da Enti di cui all'articolo 4 comma 3 del D.Lgs. n.155/2006.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente ove non già deliberato in sede di assemblea.

ART. 33 COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni ,o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistiche ed alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell' articolo 2545-octies c.c.

Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie

iscritte all'ordine del giorno.

E' infine compito del Consiglio di Amministrazione promuovere forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività sociali. Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi compresa l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività sociali possono esercitare influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e servizi prodotti o scambiati.

ART. 34 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 35 INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i Consiglieri, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART.36 COMPENSI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi eventualmente dovuti ai Consiglieri e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

ART. 37 RAPPRESENTANZA

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 38 ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare un organo di controllo od un revisore, determinandone competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti una società di revisione od un revisore, questi

devono essere iscritti nell'apposito registro.

Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

ART. 39- CLAUSOLA CONCILIATIVA E ARBITRALE

Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse dagli amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, purché concernente diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Grosseto. Si conviene che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale giudizio avviato a seguito dell'insuccesso della conciliazione. Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione, darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa. Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferito ad un Collegio Arbitrale.

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità infra indicate salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 25.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la

scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 40 SCIoglimento ANTICIPATO

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 41 DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del presente statuto
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.gennaio .92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 42 REGOLAMENTI

L'organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea

con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ART. 43 PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

F.to BROGI Antonio

F.to Dottor Riccardo MENCHETTI Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Imposta di Bollo esente.